

e per la 5<sup>a</sup> categoria, a carico dei proprietari e possessori interessati.

**Presidente.** Su questo articolo 92 ha chiesto di parlare l'onorevole Danieli.

Ha facoltà di parlare.

**Danieli.** Non intendo di proporre alcun emendamento, perchè desidero anch'io che l'attuale disegno di legge non abbia a tornare al Senato e venga invece prontamente attuato. Mi limiterò a chiedere alcuni schiarimenti, che mi sembrano assolutamente necessari.

Il primo capoverso dell'articolo 92 dispone, che tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono, per la terza categoria, a carico esclusivo del Consorzio degli interessati.

E conseguentemente l'articolo 97 dichiara che le spese per le opere di terza categoria, escluse quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei Consorzi, per un terzo a carico dello Stato; per un sesto a carico delle Province interessate, per un sesto a carico dei Comuni interessati e pel terzo rimanente a carico del Consorzio degli interessati.

Ora, questa disposizione, che pone a carico delle proprietà private consorziali non solo le spese di manutenzione ordinaria ma anche quelle di manutenzione straordinaria, è assai grave. La Commissione vi ha fermata la sua attenzione. Io comprendo i motivi per i quali essa non ha creduto di modificare su questo punto il disegno di legge; ma non posso fare a meno di osservare che quella disposizione, grave per sè stessa, può esser resa gravissima da una larga interpretazione della legge.

Infatti, non è sempre facile distinguere le opere di straordinaria manutenzione dalle opere nuove. Per esempio, una piccola corrosione, oppure l'asportazione di un piccolo tratto di rivestimento di argine, è un deperimento, un guasto ordinario, ovvero un'opera di manutenzione ordinaria. Se si tratta dell'asportazione di un tratto di argine per rotta, la sua ricostruzione è un'opera di manutenzione straordinaria od un'opera nuova? Così pure, se un muraglione di difesa è talmente deperito che, invece di ripararlo con piccoli rappezzi, i quali costituirebbero un'opera di ordinaria manutenzione, giovi meglio demolirlo e ricostruirlo, la ricostruzione sarà una

opera di manutenzione straordinaria, od una opera nuova?

Io credo che nell'un caso e nell'altro si tratti di vera opera nuova.

Desidero quindi che l'onorevole ministro determini con maggiore precisione quali opere debbano intendersi per opere di *straordinaria manutenzione*, e dichiarare che a queste parole sarà data una interpretazione restrittiva, in modo da non comprendere con esse le opere nuove, alle spese delle quali debbono concorrere i vari enti indicati nell'articolo 97.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Dividere esattamente le opere di manutenzione straordinaria da quelle interamente nuove, *a priori*, è cosa difficilissima. Ma nei casi citati dall'onorevole Danieli, il danno conseguente ad una piena che ha portato via una gran parte dell'argine è uno di quelli in cui più che una riparazione è necessaria una ricostruzione di quel tratto di arginatura. E quindi è da vedere, caso per caso, se la importanza dell'opera ed i mezzi del Consorzio non siano tali da dover considerare il lavoro come una nuova sistemazione, e quindi tale che lo Stato concorra alla spesa non solamente come faciente parte del Consorzio ma anche in nome dell'interesse pubblico.

**Danieli.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro.

**Presidente.** Pongo a partito la modificazione all'articolo 92.

(È approvata).

« Art. 94. Col concorso delle Province e degli interessati riuniti in consorzio lo Stato provvede :

a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini continui, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una Provincia;

b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) ai canali di navigazione che interessano una o due Province e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua. »

(È approvato).